I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 269/79 DEL CONSIGLIO

del 6 febbraio 1979

che istituisce un'azione comune forestale in alcune zone mediterranee della Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, a norma dell'articolo 39, paragrafo 2, lettera a), del trattato, nell'elaborazione della politica agricola comune occorre tener conto della struttura sociale dell'agricoltura e delle disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole ;

considerando che, per conseguire le finalità della politica agricola comune, enunciate nello stesso articolo 39, paragrafo 1, lettere a) e b), occorre adottare, a livello comunitario, disposizioni particolari rispondenti alla situazione delle zone agricole più svantaggiate dal punto di vista delle condizioni di produzione ;

considerando che il presente regime particolare di aiuti per azioni forestali ha lo scopo di completare le azioni comuni di natura agricola concernenti in special modo le regioni mediterranee della Comunità ;

considerando che le zone aride mediterranee della Comunità si trovano in una situazione particolarmente sfavorevole sotto il profilo dell'erosione, dell'economia idrica del suolo e dei rischi d'incendio ;

considerando che le azioni forestali sono generalmente interdipendenti e possono contribuire al tempo stesso :

— alla conservazione e al miglioramento del suolo, della fauna, della flora e del regime delle acque superficiali e freatiche ;

— alla produttività dei terreni agricoli, con la costruzione di barriere frangivento e di ripari e con gli effetti sull'idrografia e sulla climatologia regionali ;

considerando che la foresta contribuisce alla migliore utilizzazione della mano d'opera nell'agricoltura ;

considerando che, per accrescere l'efficacia di azioni d'imboschimento, è opportuno incoraggiare un migliore sfruttamento forestale ;

considerando che, ai fini di un intervento finanziario della Comunità, è necessario esigere che tali azioni offrano sufficienti garanzie di efficacia ;

considerando che azioni del genere, riguardanti entità geografiche relativamente estese, si traducono essenzialmente in programmi pluriennali ;

considerando che, per armonizzare le azioni della Comunità e quelle dello Stato membro interessato, è necessario che i programmi che possono essere finanziati dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, in seguito denominato « Fondo », abbiano ottenuto l'approvazione dello stesso Stato membro e che quest'ultimo partecipi al finanziamento ;

considerando che, per garantire che i beneficiari rispettino le condizioni cui è subordinato il contributo del Fondo, occorre prevedere una procedura di controllo efficace e la possibilità di sospendere, ridurre ovvero sopprimere il contributo ;

considerando che, tenuto conto delle difficoltà specifiche delle regioni in causa, un intervento del Fondo sotto forma di sovvenzione in conto capitale del 50 % dell'importo dell'investimento costituisce una partecipazione adeguata della Comunità ;

considerando che da quanto precede risulta che le misure di cui sopra costituiscono un'azione comune ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 729/70

(1) GU n. C 117 del 20. 5. 1978, pag. 2.
(2) GU n. C 182 del 31. 7. 1978, pag. 59.
(3) Parere dato il 12 luglio 1978 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/72 (2);

considerando che compete alla Commissione approvare i programmi presentati dagli Stati membri interessati, previo parere del comitato permanente per le strutture agricole, istituito dall'articolo 1 della decisione del Consiglio del 4 dicembre 1962 relativa al coordinamento delle politiche di struttura agricola (3); che occorre inoltre prevedere la consultazione del comitato del Fondo di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 729/70;

considerando che occorre adottare le misure necessarie per facilitare il finanziamento degli investimenti previsti e rispondere così all'urgenza della situazione, accelerando l'inizio delle azioni in programma,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Al fine di elevare il tenore di vita della popolazione agricola di alcune zone mediterranee della Comunità, è istituita un'azione comune destinata a migliorare, mediante intervento nel settore forestale, le sfavorevoli condizioni geofisiche e colturali dell'agricoltura, in particolare per quanto riguarda la conservazione del suolo e delle acque.

L'azione comune comporta, alle condizioni e secondo le modalità previste nei titoli III e IV, la partecipazione finanziaria della sezione orientamento del Fondo alle misure forestali che rispondono alle condizioni previste nei titoli I e II.

TITOLO I

Programma-quadro

Articolo 2

Il programma-quadro riguarda misure aventi per oggetto l'imboschimento, il miglioramento di foreste degradate e altre misure complementari necessarie, quali la costruzione di strade forestali, i lavori di terrazzamento e la protezione contro gli incendi, nonché gli studi e le sperimentazioni specifiche indispensabili:

— in Italia: nel Mezzogiorno, nel Lazio, nella Toscana, nella Liguria, nell'Umbria, nelle Marche, nell'Emilia-Romagna nonché nelle province di Cuneo e di Alessandria in Piemonte e di Pavia in Lombardia;

— in Francia: nelle regioni Languedoc-Roussillon, Provence-Côte d'Azur e Corsica, nonché nei dipartimenti dell'Ardèche e della Drôme.

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(2) GU n. L 295 del 30. 12. 1972, pag. 1.
(3) GU n. 136 del 17. 12. 1962, pag. 2892/62.

Il programma-quadro è elaborato dallo Stato membro interessato.

Articolo 3

Il programma-quadro contiene le seguenti indicazioni:

a) le zone geografiche interessate dal programma;

b) la descrizione della situazione esistente;

c) la descrizione degli obiettivi da raggiungere e l'indicazione delle priorità, in particolare per quanto riguarda la conservazione del suolo e delle acque;

d) eventualmente, la descrizione delle azioni preliminari previste, quali la raccolta di dati, ed i lavori di preparazione necessari;

e) l'importanza economica del programma per il settore agricolo nelle regioni in questione e le conseguenze per i produttori;

f) i legami con il programma generale di sviluppo regionale;

g) una stima di previsione dei costi e dei mezzi finanziari indispensabili con un'eventuale indicazione del ritmo delle spese previste.

Articolo 4

1. Il programma-quadro e i suoi eventuali adeguamenti sono trasmessi alla Commissione dallo Stato membro interessato.

2. Su richiesta della Commissione, detto Stato membro fornisce ulteriori elementi di valutazione nell'ambito delle informazioni richieste a norma dell'articolo 3.

Articolo 5

Il programma-quadro e i suoi eventuali adeguamenti sono approvati secondo la procedura prevista dall'articolo 15.

TITOLO II

Programmi speciali

Articolo 6

Ai sensi del presente regolamento, si intende per programma speciale qualsiasi programma pubblico pluriennale relativo a misure forestali da applicare ad una o più zone geografiche specifiche, indicate nel programma-quadro, o ad una parte sostanziale di esse. Il programma speciale comporta uno o più progetti d'investimento materiale da realizzare su terreni pubblici, semipubblici o privati.

Articolo 7

1. I programmi speciali devono inserirsi nel programma-quadro e soddisfare alle sue condizioni.

Inoltre, essi devono contenere le seguenti indicazioni :

a) per quanto riguarda la motivazione dei programmi : descrizione della situazione esistente e degli obiettivi da conseguire ;

b) per quanto riguarda l'ubicazione dei programmi : dati geografici precisi concernenti i luoghi nei quali saranno eseguiti i lavori e le superfici interessate dalle azioni previste ;

c) per quanto riguarda i mezzi da applicare : descrizione e quantificazione dei mezzi tecnici, della manodopera da impiegare, dei costi e dei mezzi finanziari previsti ;

d) per quanto riguarda l'esecuzione dei programmi : ripartizione dei lavori nel tempo ;

e) per quanto riguarda i terreni utilizzati : superfici per tipo di proprietario ;

f) importanza economica del programma per il settore agricolo nelle regioni in questione e conseguenze per i produttori.

2. I programmi speciali devono :

a) offrire sufficienti garanzie di efficacia ;

b) contribuire al miglioramento delle strutture agricole e in particolare della conservazione del suolo e delle acque senza andare a scapito di altri aspetti dell'ambiente.

3. I programmi speciali devono riguardare regioni nelle quali si riscontrano particolari difficoltà sotto il profilo dell'erosione e dell'economia idrica del suolo ; si deve dare la preferenza ai programmi che interessano globalmente un importante bacino idrografico. I programmi devono comportare azioni intese a limitare gli inconvenienti della frammentazione della proprietà quando essa rappresenta un ostacolo al buon esito del programma.

TITOLO III

Procedura d'esame dei programmi speciali

Articolo 8

1. Le domande di contributo del Fondo per i programmi speciali devono essere inoltrate tramite lo Stato membro interessato.

2. Per beneficiare del contribuito del Fondo, i programmi speciali devono aver ottenuto il parere favorevole dello Stato membro interessato.

3. Le domande di contributo devono essere corredate degli elementi necessari ad accertare che il programma speciale soddisfa alle condizioni previste dal titolo II.

4. I dati che devono figurare nelle domande e la forma della loro presentazione sono determinati secondo la procedura prevista dall'articolo 15, previa consultazione del comitato del Fondo sugli aspetti finanziari.

Articolo 9

1. La concessione del contributo del Fondo è decisa in base alla procedura prevista dall'articolo 15, previa consultazione del comitato del Fondo sugli aspetti finanziari.

2. La decisione relativa al contributo è notificata allo Stato membro interessato e all'organismo competente per l'esecuzione del programma speciale.

TITOLO IV

Disposizioni finanziarie e generali

Articolo 10

1. La durata prevista per la realizzazione dell'azione comune è di cinque anni a decorrere dall'applicabilità del presente regolamento.

2. Il costo stimato dell'azione comune a carico del Fondo ammonta, per la durata prevista al paragrafo 1, a 184 milioni di unità di conto europee.

3. Dopo tre anni dall'applicabilità del presente regolamento, il Consiglio, su proposta della Commissione, esaminerà lo stato d'avanzamento dei lavori. Qualora da tale esame risulti che i limiti dei lavori da realizzare, previsti dall'articolo 11, saranno probabilmente raggiunti prima della scadenza del periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1, tali limiti potranno essere aumentati fino a un massimo del 25 % ; il costo stimato dell'azione comune a carico del Fondo per il periodo di 5 anni sarà aumentato in misura corrispondente.

4. Prima della scadenza del periodo di cui al paragrafo 1, il presente regolamento verrà riesaminato dal Consiglio su proposta della Commissione.

5. L'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 729/70 è applicabile al presente regolamento.

Articolo 11

1. Il contributo del Fondo consiste in sovvenzioni in conto capitale, concesse in uno o più versamenti.

2. Il contributo del Fondo è pari al 50 % dei costi di realizzazione dei lavori e delle misure di cui all'articolo 2, nei limiti seguenti :

— per l'imboschimento, fino a un valore massimo di 2 000 unità di conto per ettaro ed entro un limite globale di 88 000 ettari ;

— per il miglioramento di foreste degradate, nella misura necessaria alla conservazione del suolo e delle acque, tramite conversione ed altre misure, quali separazioni tra foreste e pascoli, fino a un valore massimo di 1 700 unità di conto per ettaro ed entro un limite globale di 96 000 ettari ;

— per i lavori connessi, quali terrazzamento e altri interventi minori di stabilizzazione del suolo, fino a un valore massimo di 900 unità di conto per ettaro ed entro un limite globale di 80 000 ettari ;

— per la protezione contro gli incendi, soprattutto per quanto riguarda le superfici da imboschire e da migliorare, fino a un valore massimo di 100 unità di conto per ettaro ed entro un limite globale di 200 000 ettari ;

— per la costruzione di strade forestali, fino a un valore massimo di 12 000 unità di conto per km ed entro un limite globale di 2 400 km ;

— per i lavori preparatori di cui all'articolo 3, lettera d), fino a un valore massimo di 6 milioni di unità di conto per i cinque anni e per un importo che non superi il 5 % del costo di ogni programma in questione.

3. Il contributo minimo nazionale in fondi pubblici ammonta al 40 % dei costi.

4. Il contributo del proprietario del terreno è pari al 5 % come minimo ; tuttavia, qualora l'inclusione nel programma speciale sia di pubblico interesse ed egli non ne ricavi alcun beneficio nell'immediato futuro, tale contributo può essere preso a carico dalla pubblica autorità competente.

Articolo 12

1. Possono essere concessi anticipi, previa presentazione dei piani parziali annui, per la realizzazione, nel quadro di un programma speciale, dei lavori forestali di cui all'articolo 2, conformemente alle modalità di finanziamento stabilite dallo Stato membro interessato e secondo l'avanzamento dei lavori stessi.

2. Gli anticipi non possono superare l'80 % del contributo comunitario al costo di un piano parziale annuo di esecuzione dei lavori forestali di cui al paragrafo 1.

3. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 13

1. I versamenti a titolo del contributo del Fondo sono effettuati agli organismi a tal fine designati dallo Stato membro interessato.

2. Per tutta la durata dell'intervento del Fondo, l'autorità o l'organismo a tal fine designato dallo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, tutti gli elementi giustificativi e tutti i documenti atti a comprovare l'adempimento delle condizioni finanziarie e di altro genere prescritte per ciascun programma speciale. La Commissione può, se necessario, effettuare un controllo sul posto.

Previa consultazione del comitato del Fondo sugli aspetti finanziari, si può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 15, di sospendere, ridurre o sopprimere il contributo del Fondo :

— qualora il programma speciale non sia eseguito come previsto,

— in caso di mancato adempimento di determinate condizioni,

— qualora i lavori non siano stati iniziati entro un anno dalla notifica della decisione di cui all'articolo 9.

La decisione è notificata allo Stato membro interessato e all'organismo pubblico competente per l'esecuzione del programma speciale.

La Commissione recupera le somme il cui pagamento non era o non è più giustificato.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 14

1. Per ciascun programma speciale che ha beneficiato di un contributo del Fondo, lo Stato membro trasmette alla Commissione delle relazioni periodiche, elaborate dall'organismo pubblico competente, sullo svolgimento e sui risultati finanziari del programma. Queste relazioni devono essere presentate entro i termini fissati nella decisione di concessione del contributo.

2. Qualora l'organismo pubblico competente non adempia l'obbligo di cui al paragrafo 1, la decisione di contributo, previo preavviso, può essere modificata totalmente o parzialmente secondo la procedura prevista dall'articolo 15 e previa consultazione del comitato del Fondo sugli aspetti finanziari. La decisione di modifica è notificata allo Stato membro interessato e all'organismo pubblico competente. La Commissione recupera totalmente o parzialmente le somme versate.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda gli elementi che devono figurare nelle relazioni di cui al paragrafo 1, sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 15, previa consultazione del comitato del Fondo sugli aspetti finanziari.

Articolo 15

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente per le strutture agricole è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto di misure da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il presidente può fissare in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Esso si pronuncia a maggioranza di quarantun voti ; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. La Commissione adotta le misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, se le misure non sono conformi al parere del comitato, la Commissione le comunica senza indugio al Consiglio. In tal caso la Commissione può differire l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere dalla comunicazione.

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di un mese.

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso sarà applicabile non appena il Consiglio avrà preso una decisione in merito alla proposta della Commissione intesa a modificare il regolamento (CEE) n. 729/70.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 6 febbraio 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. MEHAIGNERIE